


**REGOLAMENTO EUROPEO 2023/1115
CONTRO LA DEFORESTAZIONE**

INCONTRI DI AGGIORNAMENTO
FLA, 16 LUGLIO, ORE 9:30 / 13:30



ELISABETTA MORGANTE

*MASAF Direzione Generale Economia Montana e Foreste - Ufficio Difor III
Struttura Autorità competente FLEGT/EUTR/EUDR-legno*



(*) Per i prodotti del legno e da esso derivati si applicano tempistiche diverse.

Risoluzione del Parlamento europeo del 22 ottobre 2020 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti un quadro giuridico UE per fermare e invertire la deforestazione globale imputabile all'UE

9 giugno 2023: pubblicazione in GUCE del **Regolamento (UE) 2023/1115** del 31.05.2023-
Regolamento contro la deforestazione (**EUDR**)

9.6.2023

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 150/206

REGOLAMENTO (UE) 2023/1115 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 31 maggio 2023

relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R1115>

OBIETTIVI DEL NUOVO REGOLAMENTO UE

GENERALE

Ridurre al minimo il contributo dell'UE alla deforestazione e al degrado delle foreste in tutto il mondo (riducendo così le emissioni di gas a effetto serra dell'UE e la perdita di biodiversità)

SPECIFICI

Ridurre al minimo il rischio che i prodotti in arrivo da filiere associate alla deforestazione o al degrado forestale siano immessi sul mercato dell'UE

Aumentare la domanda dell'UE e il commercio di materie prime e prodotti di origine legale
«*free deforestation*»

Definizioni fondamentali EUDR (I)

Deforestazione

Conversione delle foreste ad uso agricolo, indipendentemente dal fatto che sia causata dall'uomo o meno.

Degrado Forestale

Cambiamenti strutturali della copertura forestale, sotto forma di conversione di foreste primarie o di foreste che si rigenerano naturalmente, in piantagioni forestali o in altre terre boscate e (sotto forma) di conversione di foreste primarie in foreste piantate.



Definizioni fondamentali EUDR (II)

«A deforestazione zero»:

- (a) materie prime e loro derivati prodotti su terreni che non sono stati oggetto di deforestazione dopo il 31 dicembre 2020 (Cut-off date);
- (b) prodotti interessati che contengono legno raccolto senza causare degrado forestale dopo il 31 dicembre 2020.

Appezamento: porzione di terreno caratterizzata da condizioni sufficientemente omogenee da consentire la valutazione a livello aggregato del rischio di deforestazione e degrado forestale associato alle materie prime ivi prodotte, ai sensi della legislazione nazionale.

Prodotti non conformi: merci **non prodotte:** "a deforestazione zero", nel rispetto della legislazione applicabile nel paese di produzione; **non oggetto** di una dichiarazione di DD.




Tropical primary forest loss increased 80% from 2023 to 2024

Tropical Primary forest cover (2001): 1,000 Mha

■ Moving average ■ Loss to fires ■ Loss to other drivers

Primary forest loss (Mha)



Non-fire related loss can occur from mechanical clearing for agriculture and logging, as well as natural causes such as wind damage and river meandering. The three-year moving average may represent a more accurate picture of the data trends due to uncertainty in year-to-year comparisons. This figure is calculated with a 30 percent minimum tree cover canopy density.



WORLD RESOURCES INSTITUTE



Nel **2024**, i tropici hanno **perso 6,7 Mha di foresta pluviale primaria**, un'area quasi delle dimensioni di Panama, al ritmo di 18 campi di calcio al minuto.

Tale perdita ha causato **3,1 Gt di emissioni di gas serra**.

“Fires Drove Record-breaking Tropical Forest Loss in 2024.” Global Forest Review, updated May 21, 2025. Washington, DC: World Resources Institute. Available online at <https://research.wri.org/gfr/latest-analysis-deforestation-trends>.

CLASSIFICA TOP TEN PAESI CON ALTO TASSO DEFORESTAZIONE

■ Permanent agriculture
 ■ Hard commodities
 ■ Settlements & infrastructure
 ■ Shifting cultivation
 ■ Wildfire
 ■ Logging
 ■ Other natural disturbances



Source: WRI/Google DeepMind, Sims et al. 2025

Normativa comunitaria:

9 giugno 2023: pubblicazione in GUCE del **Regolamento (UE) 2023/1115 del 31 maggio 2023-** Regolamento contro la deforestazione (**EUDR**)

23 dicembre 2024: pubblicazione in GUCE del **Regolamento (UE) 2024/3234 del 19 dicembre 2024** che modifica il regolamento (UE) 2023/1115 per quanto riguarda le disposizioni relative alla data di applicazione (proroga di un anno)

3 Regolamenti di esecuzione (il primo, *Regolamento di esecuzione UE 2024/3084 del 4 dicembre 2024*, che disciplina l'utilizzo del *Sistema Informativo* messo a disposizione dalla Commissione europea per la registrazione delle Dichiarazioni di Dovuta Diligenza; il secondo, *Regolamento di esecuzione UE 2025/1093 del 22 maggio 2025*, relativo al *Benchmarking*, e il terzo, relativo all'Interoperabilità con lo *Sportello Unico Doganale*, da approvare entro il 2028).

Soft legislation: C/2024/6789 **Documento di orientamento EUDR** della Commissione UE del 13.11.2024, aggiornato ad aprile 2025 (C/2025/2485 final del 15.04.2025) e le **FAQ** (strumento a supporto dell'attuazione del Regolamento EUDR) pubblicate sul sito della Commissione nel mese di dicembre 2024, aggiornate ad aprile 2025 (n. **170 FAQ**).

Normativa nazionale:

disegno di legge n. 1258 recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - **Legge di delegazione europea 2024** (Pubblicazione G.U. 25.06.2025)

Prossimo step: Decreto legislativo di attuazione del Regolamento EUDR (Tavolo tecnico interistituzionale)



Art. 14 del Regolamento (UE) 1115/2023 stabilisce che **ogni SM designa una o più autorità competenti** incaricate dell'adempimento degli obblighi derivanti dal regolamento EUDR.

A **giugno 2023**, il **MASAF**, in seno alla Consulta FLEGT/EUTR presso il MASE, si **propone come Autorità competente EUDR**:

- per garantire una continuità con il percorso già intrapreso con l'attuazione e applicazione dei Regolamenti FLEGT ed EUTR;
- per l'esperienza acquisita in qualità di Autorità competente FLEGT/EUTR;
- per fornire una maggiore tutela alle filiere agro-alimentari e forestali rientranti nel campo di applicazione del nuovo regolamento.

A **fine dicembre 2023**, è stata **individuata e comunicata alla Commissione UE l'Autorità competente in seno al MASAF** nell'ambito delle seguenti strutture ministeriali: la **Direzione generale dell'economia montana e delle foreste (DIFOR)** per la parte relativa al **legno e ai prodotti legnosi** e il **Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF)** per le *restanti commodities*.

PRIMI PASSI VERSO L'ATTUAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO (1/2)

- Istituzione del **Tavolo Tecnico interistituzionale presso il MASAF** a cui partecipano le principali Amministrazioni coinvolte nell'attuazione e applicazione dell'EUDR (**MASE, ADM, CUFA, Ministero della Giustizia, MAECI, MEF**);
- Riunione del Tavolo Tecnico del **22 febbraio 2024** allargata agli stakeholders sia del settore legno che degli altri settori relativi alle commodities agro-alimentari;
- l'AC ha già assicurato la partecipazione a diversi eventi informativi e formativi relativi alla tematica EUDR;
- l'AC, ancora prima di essere stata designata, ha assicurato la partecipazione alle riunioni della ***Multistakeholder platform on deforestation and forest degradation*** e successivamente anche a quelle del **Comitato EUDR**, in seno alla **Commissione UE**



PRIMI PASSI VERSO L'ATTUAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO (2/2)

- sono state fornite osservazioni e rilievi di natura tecnica sul **nuovo Sistema Informativo UE** al quale accederanno tutti gli operatori e i commercianti per presentare le dichiarazioni di dovuta diligenza, sulle **FAQ** e sulle **linee guida**, **entrambe aggiornate e pubblicate nel mese di aprile 2025**;
- sono state raccolte le **segnalazioni** da parte di alcune **associazioni di categoria** ed altri **stakeholder** per migliorare lo sviluppo procedurale dell'EUDR in seno alla Commissione (proposta di inserirle anche nel pacchetto *OMNIBUS*);
- il MASAF si sta occupando dell'attuazione normativa del Regolamento in riferimento all'Art. 26 della **legge di delegazione europea 2025**, recentemente pubblicata in G.U. (25.06.2025)

PRINCIPALI FONTI INFORMATIVE UFFICIALI SUL REGOLAMENTO EUDR

PAGINA WEB DELLA COMMISSIONE DEDICATA ALL'EUDR:



[https://green-business.ec.europa.eu/deforestation-regulation-implementation_en -](https://green-business.ec.europa.eu/deforestation-regulation-implementation_en-)

PAGINA WEB DELLA MULTISTAKEHOLDER PLATFORM ON DEFORESTATION AND FOREST DEGRADATION:

<https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/expert-groups/consult?lang=en&do=groupDetail.groupDetail&groupID=3282 ->

PAGINA WEB MASAF DEDICATA ALL'EUDR:



<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/21552>



Politica Agricola Comune ▾

Sviluppo Rurale ▲

Podcast

PSRN ▾

Rete Rurale Nazionale ▾

Agrobiodiversità ▾

Regolamenti EUDR,
EUTR, FLEGT ▲

Regolamento EUDR

Regolamento EUTR

Regolamento FLEGT

Programmi 2014 - 2020 ▾

Regolamento EUDR

Sistema informativo EUDR

Tutti gli aggiornamenti relativi al Sistema Informativo EUDR, incluse le sessioni di formazione virtuale, sono disponibili ai seguenti link:

- > [Sistema Informativo EUDR](#)
- > [Sessioni di formazione virtuale](#)

EUDR NEWS

AVVISO - Adozione dell'atto di esecuzione sulla classificazione dei paesi

La Commissione europea, il 22 maggio 2025, ha adottato il Regolamento esecutivo sul sistema di benchmarking dei paesi ai sensi del Regolamento UE sulla Deforestazione (EUDR) (pubblicato su GU UE del 23.05.2025).

 [AVVISO COMPLETO \(38.65 KB\)](#)

 [Regolamento UE sulla Classificazione del Rischio Paesi \(Benchmarking\)_EN \(128.3 KB\)](#)

 [ALLEGATO \(68.42 KB\)](#)

 [Documento di lavoro dei servizi della Commissione \(369.18 KB\)](#)

 [Regolamento UE sulla Classificazione del Rischio Paesi \(Benchmarking\)_IT \(454.91 KB\)](#)


Materie prime e prodotti EUDR



NUOVI PRODOTTI DERIVATI DAL LEGNO



- Bovini
- Soia
- Olio di palma
- Caffè
- Cacao
- Gomma
- Legno (e derivati in allegato EUTR)
- Carbone di legna
- Carta stampata
- Mobili per sedersi di legno



Nel 2023, l'Italia ha importato 11,6 MT (il 13% del totale UE) di materie prime e prodotti EUDR

Fonte: dati FAOSTAT 2023



**ITALIA E' TRA I PRIMI 5 IMPORTATORI UE DI COMMODITIES EUDR.
NEL 2023, ITALIA OCCUPA IL TERZO POSTO.**

Nella tabella a destra sono riportati i volumi delle importazioni per singola commodity.

Le % indicano la quota dell'Italia sulle importazioni UE da paesi extra UE.

Materia prima e suoi derivati		Totale import extra UE nei 27 paesi UE	% import Italia sul totale UE
	Legno	42.086.940	11,5%
	Soia	29.184.625	11,6%
	Gomma	6.325.275	10,7%
	Bovini	680.385	50,6%
	Olio di palma	9.522.653	18,8%
	Caffè	2.744.844	22,8%
	Cacao	2.688.501	4,4%
	TOTALE	93.233.223	12,7%

Fonte: dati FAOSTAT, 2023

Principali Codici di nomenclatura combinata relativi alla commodity LEGNO - prodotti segati e semilavorati inclusi nell'Allegato I al Regolamento EUDR per cui l'Italia risulta **TOP 5** (per volume) tra gli SM di destinazione (anno di riferimento **2023**)

HS 4407 - Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

HS 4408 - Fogli per impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), per compensato o per altro legno stratificato simile e altro legno, segati per il lungo, tranciati o sfogliati, anche piallati, levigati, assemblati in parallelo o con giunture di testa, di spessore non superiore a 6 mm


HS 4409 - Legno (compresi i listelli e le tavolette per parquet, non riuniti) profilato (a forma di incastro verticale, scanalato, a battente, smussato, con incastri a V, con perline, modanature, arrotondate o simili) lungo uno o più bordi, estremità o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunzioni di testa

HS 4412 - Legno compensato, pannelli impiallacciati e legno stratificato similare



EUDR VS EUTR: PRINCIPALI NOVITA'

- 1) DIVERSO CAMPO DI APPLICAZIONE: incluse le esportazioni e altre *commodities*
- 2) MAGGIORI OBBLIGHI PER I COMMERCianti (NON PMI)
- 3) DICHIARAZIONE DI DOVUTA DILIGENZA
- 4) GEOLOCALIZZAZIONE DEGLI APPEZZAMENTI E DATA DI PRODUZIONE
- 5) MANDATARIO
- 6) VALUTAZIONE PAESI O PARTI DI ESSI (RISCHIO BASSO, STANDARD O ALTO)
- 7) NUMERO MINIMO DI CONTROLLI ANNUI
- 8) SISTEMA INFORMATIVO UE (per registrazione dichiarazioni di DD)
- 9) CITES E FLEGT: NO GREEN LINE



PERIODO TRANSITORIO (I/2)

		Data di immissione sul mercato UE di materie prime o prodotti interessati	
Prodotti interessati	Data di produzione della materia prima interessata	Prima del 30 dicembre 2025, e prima del 30 giugno 2026 per le micro e piccole imprese	Dal 30 dicembre (incluso) per le medie e grandi imprese, e dal 30 giugno 2026 (incluso) per le micro e piccole imprese
Prodotti legnosi elencati nell'allegato I del Reg. (UE) 2023/1115 e NON inclusi nell'allegato del Reg. (UE) 995/2010	Prima del 29 giugno 2023	EUDR non applicabile	EUDR non applicabile
	Dal 29 giugno 2023 (incluso)	EUDR non applicabile	EUDR applicabile

PERIODO TRANSITORIO (2/2)

		Data di immissione sul mercato UE di materie prime o prodotti interessati		
Prodotti interessati	Data di produzione della materia prima interessata	Prima del 30 dicembre 2025, e prima del 30 giugno 2026 per le micro e piccole imprese	Dal 30 dicembre 2025 (incluso) per le medie e grandi imprese, e dal 30 giugno 2026 (incluso) per le micro e piccole imprese fino al 31 dicembre 2028	Dal 31 dicembre 2028
Prodotti legnosi elencati nell'allegato I del Reg. (UE) 2023/1115 ed inclusi nell'allegato del Reg. (UE) 995/2010	Prima del 29 giugno 2023	EUTR applicabile	EUTR applicabile	EUDR applicabile
	Dal 29 giugno 2023 al 30 dicembre 2025	EUTR applicabile	EUDR applicabile	EUDR applicabile
	Dal 30 dicembre 2025	EUTR applicabile per le micro e piccole imprese	EUDR applicabile	EUDR applicabile

ALCUNE FAQ DI INTERESSE DEL SETTORE DEI PRODOTTI SEMILAVORATI DEL LEGNO

2.5. Come si applica il Regolamento al legno e alla carta utilizzati per l'imballaggio? (AGGIORNATA)


Novità: nella Bozza di regolamento delegato per la modifica allegato I EUDR, proposta di **escludere** dal campo di applicazione EUDR gli imballaggi di legno come i pallet, a meno che non siano messi o resi disponibili sul mercato o esportati per conto proprio.

2.8. I pannelli riciclati rientrano nell'ambito del Regolamento? NO. Invece nel caso di prodotto contenente anche materiale non riciclato, devono essere rispettati, per il suddetto materiale, i requisiti ai sensi EUDR, compresa la geolocalizzazione dell'appezzamento di origine.

2.12. Il bambù rientra nell'ambito di applicazione dell'EUDR? Cosa fare in caso di prodotti non derivati da materie prime interessate, ma elencati nell'allegato I?

I prodotti realizzati esclusivamente in bambù non rientrano nell'ambito di applicazione dell'EUDR. L'articolo 1, comma 1, definisce che per l'EUDR i “prodotti interessati” sono soltanto quelli che contengono o sono fabbricati a partire da materie prime interessate, tra cui il legno. La definizione di cui all'articolo 2, comma 2, chiarisce inoltre che, ai fini del regolamento, i codici HS dell'allegato I identificano soltanto i prodotti rilevanti per l'EUDR.

Come indicato dalla FAO, il bambù è un prodotto forestale non legnoso; di conseguenza, non rientra nella materia prima legno.



2.14. I campioni e i prodotti utilizzati per esami, analisi o test rientrano nell'ambito del EUDR? (NUOVA)

Nella bozza di regolamento delegato presentato dalla Commissione, si propone **l'esclusione** dal campo di applicazione dell'EUDR dei campioni di prodotti, che hanno un valore e una quantità trascurabili, consumati o utilizzati solo per sollecitare ordini di prodotti del tipo che rappresentano, ed i prodotti che devono essere esaminati, analizzati o testati per determinare la loro composizione, qualità o altre caratteristiche tecniche ai fini informativi o di ricerca industriale o commerciale, a condizione che i prodotti da analizzare, esaminare o testare siano completamente esauriti o distrutti nel corso dell'esame, analisi o test.

7.27. Quale lista di nomi scientifici utilizza il Sistema Informativo? È sufficiente indicare solo un genere, o deve essere menzionata una specie specifica? Il nome scientifico è obbligatorio per tutti i prodotti derivati dal legno? (NUOVA)

Nel caso di prodotti legnosi, nella dichiarazione di DD va inserito sia il nome comune che il nome scientifico completo delle specie legnose contenute nel prodotto o con le quali il prodotto è stato realizzato. Se un fornitore a monte ha inserito i nomi scientifici delle specie di legno di cui è composto il prodotto e questa DDS viene utilizzata come DDS di riferimento, allora non è necessario reinserire i nomi scientifici dei prodotti interessati.





PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ALLEGATO I

Dal 15 aprile al 13 maggio 2025, la Commissione ha avviato una **consultazione pubblica** su una proposta di modifica dell'allegato I

Feedback ricevuti: n. 291

**Paesi con maggiore partecipazione:
Italia, Germania**

- Company/business: 117 (40.21%)
- Business association: 98 (33.68%)
- EU citizen: 41 (14.09%)
- Non-governmental organisation (NGO): 14 (4.81%)
- Other: 6 (2.06%)
- Trade union: 5 (1.72%)
- Public authority: 5 (1.72%)
- Non-EU citizen: 2 (0.69%)
- Environmental organisation: 2 (0.69%)
- Academic/research Institution: 1 (0.34%)



PRINCIPALI MODIFICHE ALLEGATO I

Relative a:

- esclusione di componenti di prodotti interessati se qualificati come rifiuti, usati o prodotti di seconda mano;
- nuovi codici NC. Aggiunta di ex davanti al codice NC e della nota relativa all'esclusione di prodotti usati e di seconda mano;
- esclusione di prodotti usati per esami, analisi o test;
- chiarimento esclusione materiale da imballaggio;
- esclusione di materiali informativo e di marketing (es. manuali, volantini, cataloghi, etichette)

SISTEMA INFORMATIVO UE (art. 33)



Il Sistema Informativo (SI) è il **sistema informatico che conterrà le dichiarazioni di dovuta diligenza presentate dagli operatori e dai commercianti per conformarsi ai requisiti del Regolamento**. Il SI sarà operativo al momento dell'entrata in vigore del Regolamento e fornirà agli utenti le seguenti funzionalità:

- Registrazione di operatori e commercianti e dei relativi mandatarî nell'Unione;
- Registrazione delle dichiarazioni di dovuta diligenza;
- Presentazione del numero di riferimento delle dichiarazioni di dovuta diligenza esistenti già caricate nel sistema.

EUDR DDS Information System- sviluppo di un componente applicativo nell'ambito dell'automazione, "Sistema di gestione delle informazioni per i controlli ufficiali" (IMSOC), noto anche come TRACES NT.

L'AC italiana, insieme ad altre Autorità ed alcuni stakeholder, ha partecipato, alla **fase di test del nuovo sistema informativo** e ad alcune **sessioni formative**.

ULTIMI AGGIORNAMENTI SUL SISTEMA INFORMATIVO UE


Link per accedere all'ambiente di produzione (LIVE) del Sistema Informativo per la registrazione delle DDS dall'entrata in applicazione del Regolamento: <https://eudr.webcloud.ec.europa.eu/tracesnt/>

Le DDS caricate nell'ambiente LIVE hanno valore legale e il loro contenuto può essere oggetto di controllo da parte delle AC.

Per prendere familiarità con il S.I, la Commissione ha creato un ambiente di esercizio del Sistema (chiamato ACCEPTANCE), accessibile al seguente link: <https://acceptance.eudr.webcloud.ec.europa.eu/tracesnt/> .

Sul sito della Commissione sono stati pubblicati manuali, video illustrativi e informazioni relative a corsi di Formazione online per gli operatori economici.

Sono in corso le attività di implementazione di API (applicativi di interfaccia) tra il Sistema Informativo UE e i sistemi informativi dei singoli operatori economici e delle Autorità competenti.



Pilot test general information: Dear testers, Please take note of the following information during the Pilot test phase: The Pilot test phase will take place from Dec 18th 2023 to January 31st 2024 Support will be provided on we...

System Unavailability on week days after 5pm Brussels time.: Please take note there will be planned unavailabilities on weekdays (Monday to Friday) after 5pm to fix bugs or implement new features. Thank you for your understand...
The EUDR team ...

Cerca autorità

Cerca: Cerca Ricerca avanzata Mostrati 1 / 1 risultati

Paesi: Elimina Add country group

Ruolo:

Competenza:

Nome	Ruolo/Codice	Competenza	Paese	Indirizzo completo
IT EUDR Test Authority	EUDR CA/IT0000 Valido		Italia	Test address 00198 Roma

FUTURO DEL REGISTRO IMPRESE LEGNO (RIL)

Legge delegazione europea 2024:

All'art. 26, comma 2, lettera o) è previsto che: nell'esercizio della delega, il Governo debba o) predisporre, per il previsto periodo transitorio, forme di coordinamento tra le disposizioni dei regolamenti (UE) 2023/1115, (UE) n. 995/2010 e (CE) n. 2173/2005, nonché **disporre la conservazione del registro nazionale degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati**, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 9 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 17 maggio 2021, per il settore del legno, anche per il periodo successivo all'abrogazione del regolamento (UE) n. 995/2010.

E' previsto un **adeguamento informatico del RIL ai fini EUDR**, necessario anche per lo **sviluppo di un applicativo di interfaccia con il Sistema informativo EUDR** della Commissione come strumento di supporto all'AC anche per l'attività di programmazione dei controlli.

Il nuovo regolamento EUDR prevede che l'EUTR continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2028, al legno e ai prodotti da esso derivati quali definiti all'articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 995/2010 che sono stati prodotti prima del 29 giugno 2023 e immessi sul mercato dal 30 dicembre 2025.

Nell'ambito di questo periodo transitorio e in attesa della normativa di attuazione nazionale dell'EUDR, per ora, **l'obbligo di iscrizione al RIL permane per tutti coloro che immettono per la prima volta sul mercato UE:**

- legno e derivati del legno prodotti prima del 29 giugno 2023 e immessi prima del 30 dicembre 2025;
- legno e derivati del legno prodotti prima del 29 giugno 2023 ed immessi sul mercato tra il 30 dicembre 2025 e il 31 dicembre 2028;
- legno e derivati del legno prodotti dal 29 giugno 2023 al 30 dicembre 2025 ed immessi sul mercato prima del 30 dicembre 2025.





BENCHMARKING (ART. 29)



Regolamento istituisce un sistema a tre livelli per la valutazione dei paesi o parti di essi:

- **Paesi ad alto rischio**
- **Paesi a rischio standard**
- **Paesi a rischio basso** (dovuta diligenza semplificata)

Il **29 giugno 2023** è stato assegnato a tutti i paesi un **livello standard di rischio**. L'elenco dei paesi, o parti di paesi, con il livello di rischio è stato pubblicato il **23 maggio 2025**.

Tra i **criteri di classificazione**:

- tasso di deforestazione e degrado forestale;
- tasso di espansione dei terreni agricoli dedicati alle materie prime interessate;
- tendenze di produzione delle materie prime interessate e dei prodotti interessati;
- informazioni presentate alla UNFCC dal paese in questione, da operatori, da ONG, da popoli indigeni e comunità locali in merito alla copertura forestale e all'uso del suolo;
- esistenza di accordi tra il paese in questione e l'UE e/o i suoi SSMM, di strumenti legislativi nazionali o subnazionali e misure di contrasto per affrontare deforestazione e degrado forestale;
- effettiva applicazione delle leggi a tutela dei diritti umani, dei popoli indigeni e comunità locali;
- sanzioni imposte dal Consiglio sicurezza delle Nazioni Unite o dal Consiglio dell'UE.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE SUL BENCHMARKING (1/2)



Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT
Serie L

2025/1093

23.5.2025

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1093 DELLA COMMISSIONE

del 22 maggio 2025

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un elenco di paesi che presentano un basso o un alto rischio di produrre materie prime interessate per cui i prodotti interessati non sono conformi all'articolo 3, lettera a)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE SUL BENCHMARKING (2/2)

Articolo 1

1. I paesi che presentano un basso o un alto rischio sono quelli elencati nell'allegato.
2. È mantenuto un livello standard per tutti i paesi non elencati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2025

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Elenco dei paesi considerati a basso o ad alto rischio secondo la valutazione basata sull'articolo 29 del regolamento (UE) 2023/1115:

Paesi a basso rischio

Afghanistan, Albania, Algeria, Andorra, Antigua e Barbuda, Arabia Saudita, Armenia, Australia, Austria, Azerbaigian, Bahamas, Bahrein, Bangladesh, Barbados, Belgio, Bhutan, Bosnia-Erzegovina, Brunei Darussalam, Bulgaria, Burundi, Cabo Verde, Canada, Cechia, Cile, Cina, Cipro, Comore, Congo, Costa Rica, Croazia, Cuba, Danimarca, Dominica, Egitto, Emirati arabi uniti, Estonia, Eswatini, Figi, Filippine, Finlandia, Francia, Gabon, Georgia, Germania, Ghana, Giamaica, Giappone, Gibuti, Giordania, Grecia, Grenada, Guyana, India, Iran (Repubblica islamica dell'), Iraq, Irlanda, Islanda, Isole Marshall, Isole Salomone, Italia, Kazakhstan, Kenya, Kirghizistan, Kiribati, Kuwait, Lesotho, Lettonia, Libano, Libia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia del Nord, Madagascar, Maldive, Mali, Malta, Marocco, Maurizio, Micronesia (Stati federati di), Monaco, Mongolia, Montenegro, Nauru, Nepal, Norvegia, Nuova Zelanda, Oman, Paesi Bassi (Regno dei), Palau, Palestina, Papua Nuova Guinea, Polonia, Portogallo, Qatar, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Repubblica araba siriana, Repubblica centrafricana, Repubblica democratica popolare del Laos, Repubblica dominicana, Repubblica di Corea, Repubblica di Moldova, Romania, Ruanda, Saint Kitts e Nevis, Saint Vincent e Grenadine, Samoa, San Marino, Santa Lucia, Sao Tomé e Principe, Serbia, Seychelles, Singapore, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Sri Lanka, Stati Uniti d'America, Sud Africa, Sud Sudan, Suriname, Svezia, Svizzera, Tagikistan, Thailandia, Timor Leste, Togo, Tonga, Trinidad e Tobago, Tunisia, Turchia, Turkmenistan, Tuvalu, Ucraina, Ungheria, Uruguay, Uzbekistan, Vanuatu, Vietnam, Yemen.

Paesi ad alto rischio

Bielorussia, Federazione russa, Myanmar/Birmania, Repubblica popolare democratica di Corea.

PROSSIMI PASSI

- **PER UNA MIGLIORE ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO EUDR SARA' NECESSARIO UN CONTINUO LAVORO DI SQUADRA TRA ISTITUZIONI E STAKEHOLDERS**
- **MUTUARE IL MODELLO DELLA CONSULTA FLEGT/EUTR PER LA PARTECIPAZIONE CONDIVISA ALLE VARIE FASI DI ATTUAZIONE E APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (NORMATIVE, DIVULGATIVE, FORMATIVE, ETC.)**
- **A BENEFICIO DI TUTTI (AUTORITA' E STAKEHOLDERS) AGEVOLARE LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI PER OTTENERE RISULTATI MIGLIORI CHE PERMETTANO DI EVITARE LE CRITICITA' RICONTRATE CON IL REGOLAMENTO EUTR**





GRAZIE PER
L'ATTENZIONE!!!!